

# Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/1/2017

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del D.L. n. 193/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimento di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n. 639/1910.

## Art.2 Oggetto della definizione agevolata

- 1. Sono ammesse alla definizione le entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n. 639/1910, notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
- 2. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, il debitori può estinguere il debito, contenuto nell'ingiunzione di pagamento e notificato nei termini previsti dal comma 1, senza corrispondere le sanzioni, ma versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla lettera a):
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- 3. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della L. n. 689/1981.

## Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato **entro il 2 maggio 2017**.
  - L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale.
  - La presentazione può avvenire anche mediante l'invio con posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Galliate.
- 2) L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonchè l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce

l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

#### Art. 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

- 1) Il Comune o il concessionario della riscossione comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.
  - Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario della riscossione comunicano **entro il 15 giugno** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonchè l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
  - versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
  - versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
  - versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
- 2) Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale delle entrate.
- 3) Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 4) La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### Art. 5

### Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2 comma 1, purchè rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.
- 2) A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

### Art. 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1) Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
- 2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

## Art. 7 Disposizioni finali

1) Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.